



DISPOSIZIONI SANZIONATORIE IN MATERIA DI DISTRUZIONE, DISPERSIONE, DETERIORAMENTO, DETURPAMENTO, IMBRATTAMENTO E USO ILLECITO DI BENI CULTURALI O PAESAGGISTICI E MODIFICHE AGLI ARTICOLI 518-DUODECIES, 635 E 639 DEL CODICE PENALE

Art. 3

Modifica all'articolo 635 del codice penale

All'articolo 635 del codice penale, il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro».

Versione in vigore dal 24 gennaio 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale
Estremi	Legge 22 gennaio 2024, n. 6
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-sanzionatorie-in-materia-di-distruzione-dispersione/art-3-modifica-all-articolo-635-del-codice-penale>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it